



AREA RISORSE UMANE

UFFICIO RECLUTAMENTO PROFESSORI I E II FASCIA E GESTIONE CARRIERE PERSONALE DOCENTE

SETTORE STATO GIURIDICO ED ECONOMICO PERSONALE DOCENTE

D.R. n. 638/2023 prot. n. 26596 del 20.03.2023

IL PRORETTORE VICARIO

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;
- la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lett. a);
- la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 24;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;
- il decreto legge 21 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare l'art. 9, comma 21, in base al quale, tra l'altro, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti e le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 6, comma 14, in base al quale *"I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Omissis"*; 8, comma 1, in base al quale *"Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici: a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale; b) invarianza complessiva della progressione; c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"* e 29, comma 19;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 con il quale è stato emanato il regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari;



- il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, emanato in attuazione dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), che ha prorogato le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, fino al 31 dicembre 2014;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'art. 1, comma 256, che ha ulteriormente prorogato le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, fino al 31 dicembre 2015;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018) e, in particolare, l'art. 1, comma 629, in base al quale *"Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto"*;
- il D.P.C.M. del 03.09.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24.10.2019, relativo all'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- il D.P.C.M. del 13.11.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31.12.2020, relativo all'adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il D.P.C.M. del 15.03.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24.05.2022, relativo all'adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- il D.P.C.M. del 12.09.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12.09.2022, relativo all'adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- il D.R. n. 943/2018 del 28.03.2018 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato;
- il D.R. n. 61/2021 dell'11.01.2021 con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che dalla data della sua entrata in vigore ha ad ogni effetto sostituito il previgente Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato emanato con D.R. n. 943/2018 del 28.03.2018;
- il D.R. n. 1160/2021 dell'29.04.2021 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 420/22 del 19.12.2022, con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2023;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 421/22 del 19.12.2022, con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli anni 2023-2025;
- la D.D. n. 4017/2021 del 17.11.2021, con la quale la Direttrice Generale, Dott.ssa Simonetta RANALLI, a decorrere dal 08.11.2021, ha assunto l'incarico "ad interim" di direzione dell'Area Risorse Umane e conseguentemente, nell'ambito del budget assegnato alla predetta Area, della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Area medesima;
- la D.D. n. 113/2023 del 13.01.2023 con la quale è stato assegnato il Budget ai Direttori d'Area per



l'anno 2023;

- il D.R. n. 1986/2022 del 17.06.2022 con il quale è stata indetta la 1^a tornata 2022 della procedura di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, a cui sono stati ammessi a partecipare:
 - i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato che hanno maturato l'anzianità di servizio necessaria per conseguire la progressione economica nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021;
 - i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato in servizio alla data del 06.07.2021 che, pur avendo maturato tra il 01.01.2020 e il 31.12.2020 l'anzianità di servizio necessaria, non hanno presentato per via telematica tra il 16.06.2021 e il 06.07.2021 la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale;
 - i professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in servizio alla data del 06.07.2021 che hanno presentato tra il 16.06.2021 e il 06.07.2021 la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale e che, all'esito del procedimento di verifica, non sono risultati in possesso in tutto o in parte dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2, del Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato emanato con D.R. n. 61/2021 dell'11.01.2021;
 - i professori e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio alla data del 06.07.2021 che, pur avendo maturato in data anteriore al 01.01.2020, la prescritta anzianità di servizio, non hanno presentato per due tornate di valutazione consecutive la domanda di riconoscimento della progressione economica;
- la nota rettorale prot. n. 0056859 del 17.06.2022 con la quale è stata comunicata ai docenti interessati la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo dell'elenco dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ammessi a presentare la domanda di attribuzione dello scatto e gli stessi sono stati invitati, al fine di ottenere lo scatto stipendiale, a presentare per via telematica dal 17.06.2022 al 07.07.2022 la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale;
- il D.R. n. 3627/2022 del 14.12.2022 con il quale a) sono stati approvati gli atti del Gruppo di Lavoro per la verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale ai professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che hanno presentato per via telematica tra il 17.06.2022 e il 07.07.2022 la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale; b) ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato di cui all'allegato 1 del predetto decreto è stato riconosciuto lo scatto stipendiale, di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto, all'esito del procedimento di verifica, sono risultati in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2, del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 61/2021 dell'11.01.2021; c) ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato di cui all'allegato 2 del medesimo decreto non è stato riconosciuto lo scatto stipendiale di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto, all'esito del procedimento di verifica, non sono risultati in possesso in tutto o in parte dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2 del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 61/2021 dell'11.01.2021; d) è stato disposto che i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, di cui all'allegato 3 del medesimo decreto, che, pur avendo maturato la prescritta anzianità di servizio, non hanno presentato per due tornate di valutazione consecutive la domanda di riconoscimento della progressione economica potranno richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della



precedente maturazione e, in tal caso, il triennio o il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione saranno differiti di un anno rispetto al triennio o al biennio (solare e accademico) che precedono l'originaria data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;

- le deliberazioni n. 271/22 del 12.12.2022 e n. 419/22 del 19.12.2022 con le quali, rispettivamente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato la proposta di modifica organica del Regolamento di Ateneo "per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato", emanato con D.R. n. 61/2021 dell'11.01.2021 ed hanno altresì autorizzato la Rettrice a disporre, in sede di emanazione, le modifiche di natura non sostanziale che si rendessero eventualmente necessarie al fine di rendere omogeneo e coerente il testo regolamentare;
- il D.R. n. 98/2023 del 19.01.2023 con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che dalla data della sua entrata in vigore ha ad ogni effetto sostituito il previgente Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato emanato con D.R. n. 61/2021 dell'11.01.2021;
- l'elenco dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che, pur avendo maturato l'anzianità di servizio necessaria, non hanno presentato per via telematica, tra il 17.06.2022 e il 07.07.2022 la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale;

DECRETA

Art. 1

Indizione della procedura

È indetta la 1^a tornata 2023 della procedura di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale.

Art. 2

Professori e ricercatori ammessi alla presentazione della domanda

Sono ammessi a presentare la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale:

- a) i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato che hanno maturato l'anzianità di servizio necessaria per conseguire la progressione economica nel primo o nel secondo semestre dell'anno 2022;
- b) i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato in servizio alla data del 07.07.2022 che, pur avendo maturato tra il 01.01.2021 e il 31.12.2021 l'anzianità di servizio necessaria, non hanno presentato per via telematica tra il 17.06.2022 e il 07.07.2022 la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale;
- c) i professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in servizio alla data del 07.07.2022 che hanno presentato tra il 17.06.2022 e il 07.07.2022 la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale e che, all'esito del procedimento di verifica, non sono risultati in possesso in tutto o in parte dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2, del Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato emanato con D.R. n. 61/2021 dell'11.01.2021;



- d) i professori e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio alla data del 07.07.2022 che, pur avendo maturato in data anteriore al 01.01.2021, la prescritta anzianità di servizio, non hanno presentato per due tornate di valutazione consecutive la domanda di riconoscimento della progressione economica.

L'elenco dei professori e dei ricercatori ammessi a presentare la domanda di attribuzione dello scatto sarà pubblicato sul sito web di Ateneo. La relativa comunicazione sarà altresì trasmessa ai docenti interessati mediante posta elettronica istituzionale.

Art. 3

Periodo e attività oggetto di valutazione

I professori e i ricercatori a tempo indeterminato di cui al precedente art. 2, comma 1, sono tenuti a presentare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto.

Ai fini del riconoscimento dello scatto stipendiale la valutazione avrà ad oggetto:

- 1) per i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato di cui al precedente art. 2, comma 1, soggetti alla progressione economica triennale:
 - a) l'attività didattica svolta nel triennio accademico precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
 - b) l'attività di ricerca svolta nel triennio solare precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
 - c) l'attività gestionale, di cui al successivo articolo 4, comma 1, punto 1) lettera c), svolta nel triennio accademico precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
- 2) per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato di cui al precedente art. 2, comma 1, soggetti alla progressione economica biennale:
 - a) l'attività didattica svolta nel biennio accademico precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
 - b) l'attività di ricerca svolta nel biennio solare precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica;
 - c) l'attività gestionale, di cui al successivo articolo 4, comma 1, punto 2), lettera c), svolta nel biennio accademico precedente la data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica.

Ai fini della determinazione dei periodi oggetto di valutazione per "triennio o biennio accademico" s'intende il triennio o biennio accademico conclusosi anteriormente alla data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il passaggio di classe e per "triennio o biennio solare" il triennio o il biennio conclusosi il 31 dicembre antecedente la maturazione della predetta anzianità di servizio.

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca saranno considerati i prodotti della ricerca delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale pubblicati nel triennio o nel biennio solare oggetto di valutazione, che risultano conferiti al Catalogo della Ricerca di Ateneo entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di attribuzione dello scatto e della relazione di cui al precedente art. 2, comma 3. La richiesta di attribuzione dello scatto, unitamente alla relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione, dovranno essere inoltrate per via telematica entro il 20° giorno successivo alla data della comunicazione, di cui al precedente art. 2, comma 2;

Ai fini della valutazione dell'attività gestionale sarà valutata, secondo i criteri di cui all' articolo 4, comma 1, punto 1) o punto 2), lettera c), del Regolamento emanato con D.R. n. 98/2023 del 19.01.2023 la partecipazione alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento di rispettiva afferenza, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento di cui i professori e i ricercatori siano eventualmente



componenti, salvo che i docenti interessati abbiano ricoperto nel biennio o nel triennio accademico oggetto di valutazione, per almeno un anno accademico, uno dei seguenti incarichi accademici conferiti con formale provvedimento rettorale emanato nelle forme prescritte dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo:

- Rettore;
- Prorettore Vicario;
- Prorettore;
- Delegato del Rettore;
- Componente del Senato accademico;
- Componente del Consiglio di amministrazione;
- Preside di Facoltà;
- Presidente SSAS;
- Direttore SSAS;
- Direttore di Dipartimento;
- Direttore Centro di Ricerca e di Servizi;
- Presidente di Consiglio di Corso di studio o di area didattica;
- Direttore di Scuola di specializzazione;
- Coordinatore di Dottorato di Ricerca;
- Componente del Nucleo di valutazione dell'Ateneo;
- Componente del Team Qualità d'Ateneo.

Art. 4

Riconoscimento dello scatto stipendiale

Lo scatto stipendiale sarà riconosciuto:

- 1) ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale che abbiano presentato la relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio oggetto di valutazione unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto e che:
 - a) abbiano svolto e regolarmente rendicontato, nel triennio accademico oggetto di valutazione, i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto nel relativo Regolamento di Ateneo;
 - b) abbiano pubblicato, nel triennio solare oggetto di valutazione, almeno un prodotto della ricerca fra le tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, in relazione al Settore concorsuale/Gruppo scientifico-disciplinare di appartenenza;
 - c) abbiano ricoperto nel triennio accademico oggetto di valutazione, per almeno un anno accademico uno degli incarichi accademici, di cui al precedente articolo 3, comma 4, senza essere stati sospesi dalle relative funzioni per mancato raggiungimento degli obiettivi nei casi previsti dall'art. 4, comma 11, dello Statuto, oppure, per i docenti non titolari dei predetti incarichi accademici, hanno partecipato alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento, di cui siano eventualmente componenti, totalizzando un numero complessivo di presenze effettive uguale o superiore al numero complessivo delle assenze ingiustificate;
 - d) nel triennio solare oggetto di valutazione non abbiano commesso violazioni del codice etico accertate dal Senato Accademico e non abbiano riportato sanzioni disciplinari, anche se le



stesse siano state successivamente annullate in sede giurisdizionale per decadenza del termine di promozione dell'azione disciplinare, ovvero perché irrogate oltre il termine di 180 giorni dall'avvio dell'azione disciplinare;

- 2) ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale che abbiano presentato la relazione biennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio oggetto di valutazione unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto e che:
- a) abbiano svolto e regolarmente rendicontato, nel biennio accademico oggetto di valutazione, i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto nel relativo Regolamento di Ateneo;
 - b) abbiano pubblicato, nel biennio solare oggetto di valutazione, almeno un prodotto della ricerca, delle tipologie ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, in relazione al Settore concorsuale/Gruppo scientifico-disciplinare di appartenenza;
 - c) abbiano ricoperto, nel biennio accademico oggetto di valutazione, per almeno un anno accademico uno degli incarichi accademici, di cui al precedente articolo 3, comma 4, senza essere stati sospesi dalle relative funzioni per mancato raggiungimento degli obiettivi nei casi previsti dall'art. 4, comma 11, dello Statuto, **oppure**, per i docenti non titolari dei predetti incarichi accademici, hanno partecipato alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento, di cui siano eventualmente componenti, totalizzando un numero complessivo di presenze effettive uguale o superiore al numero complessivo delle assenze ingiustificate;
 - d) nel biennio solare oggetto di valutazione non abbiano commesso violazioni del codice etico accertate dal Senato Accademico e non abbiano riportato sanzioni disciplinari, anche se le stesse siano state successivamente annullate in sede giurisdizionale per decadenza del termine di promozione dell'azione disciplinare, ovvero perché irrogate oltre il termine di 180 giorni dall'avvio dell'azione disciplinare.

Conseguono il passaggio di classe stipendiale i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che, all'esito del procedimento di verifica, risultino in possesso di tutti i requisiti indicati al comma 1, punto 1 o punto 2, del presente articolo.

In base a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, emanato con D.R. n. 98/2023 del 19.01.2023, conseguono lo scatto stipendiale anche i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che, avendo maturato l'anzianità di servizio per il passaggio di classe nel 2017 o nel 2018, senza che la stessa sia stata successivamente differita a una data successiva al 31.12.2018 per valutazione negativa o per mancata presentazione della domanda di attribuzione dello scatto stipendiale per due tornate di valutazione consecutive, abbiano partecipato, nel triennio accademico oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto, alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento di cui siano eventualmente componenti, non superando il 40% di assenze ingiustificate complessive.

Art. 5

Periodo e attività oggetto di valutazione in caso di congedi e assenze

Per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale, in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, comprese le diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi.

I professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale che hanno fruito di un periodo di assenza o di aspettativa di cui al comma precedente superiore a 24 mesi sono sottoposti a valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale al completamento del periodo di



servizio di 12 mesi.

Per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale, in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, comprese le diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi.

I professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale che hanno fruito di un periodo di assenza o aspettativa di cui al comma precedente superiore a 12 mesi sono sottoposti a valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale al completamento del periodo di servizio di 12 mesi.

I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente articolo 2 riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.

In caso di congedo di maternità o paternità, di cui ai capi III e IV del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il periodo triennale soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio.

Art. 6

Modalità di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto

La verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale, di cui al precedente art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2, è effettuata, con cadenza semestrale, da una Commissione composta da un professore di ruolo di prima fascia, da un professore di ruolo di seconda fascia e da un ricercatore a tempo indeterminato nominati dal Rettore, sentito il Senato Accademico.

In prima applicazione la Commissione viene nominata entro e non oltre 7 giorni dalla conclusione dei termini di cui all'art. 2 c. 4 del Regolamento emanato con D.R. n. 98/2023 del 19.01.2023 e dura in carica un anno; la Commissione non è rinnovabile.

La Commissione, con il supporto dei competenti Uffici dell'Amministrazione, effettuerà la verifica:

- a) dell'attività didattica, acquisendo le validazioni delle attestazioni relative all'assolvimento dell'impegno didattico;
- b) dell'attività di ricerca, accertando che la produzione scientifica attestata nella relazione presentata insieme alla domanda di attribuzione dello scatto risponda ai requisiti indicati nell'art. 4, comma 1, punto 1) lett. b) e punto 2) lett. b) del Regolamento e alle risultanze del Catalogo della Ricerca di Ateneo;
- c) delle attività gestionali, acquisendo dalle Facoltà e dai Dipartimenti i dati relativi alla partecipazione alle sedute delle Assemblee e delle Giunte di Facoltà e dei Consigli e delle Giunte di Dipartimento e dalle Aree Risorse Umane e Affari Istituzionali l'elenco dei docenti che abbiano ricoperto gli incarichi accademici di cui all'art. 3, comma 4, del presente Regolamento.

Il procedimento di verifica si concluderà entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto.

Al termine dei lavori, la Commissione predisponde l'elenco dei docenti aventi diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendo apposito verbale. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione e dispone l'attribuzione dello scatto a favore degli aventi diritto.

L'esito del procedimento di verifica del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale sarà comunicato ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato interessati tramite posta elettronica istituzionale.



Art. 7

Decorrenza dell'attribuzione dello scatto stipendiale

Gli effetti giuridici dell'attribuzione dello scatto decorreranno dalla data di maturazione del diritto, mentre gli effetti economici decorreranno dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.

Ferma restando la decorrenza degli effetti economici dal primo giorno del mese, in caso di valutazione negativa o di mancata presentazione della domanda di riconoscimento della progressione economica per due tornate di valutazione consecutive, gli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione dello scatto sono differiti di un anno dalla data di maturazione del diritto per ciascuna tornata in cui il professore o il ricercatore ha riportato una valutazione negativa e ogni due tornate consecutive in cui il professore o il ricercatore a tempo indeterminato non ha presentato la domanda di attribuzione dello scatto, pur essendo legittimato a richiedere la progressione economica

Art. 8

Mancato riconoscimento dello scatto stipendiale

Salvo quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che non richiedano l'attribuzione dello scatto, pur avendo maturato la prescritta anzianità di servizio, potranno presentare la domanda nella successiva tornata di valutazione. In tal caso il triennio o il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione saranno costituiti dal triennio o dal biennio (solare e accademico) che precedono l'originaria data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato inclusi nell'elenco di cui al precedente articolo 2, comma 2, sono in ogni caso tenuti a presentare la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione.

I professori e i ricercatori a tempo indeterminato che, all'esito del procedimento di verifica, non risultino in possesso in tutto o in parte dei requisiti indicati al precedente art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2, potranno richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione. In tal caso il triennio o il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione saranno differiti di un anno rispetto al triennio o al biennio (solare e accademico) che precedono l'originaria data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica.

In caso di mancata presentazione della domanda di attribuzione dello scatto per due tornate di valutazione consecutive, la richiesta potrà essere presentata solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione. In tal caso il triennio o il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione saranno differiti di un anno rispetto al triennio o al biennio (solare e accademico) che precedono l'originaria data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica.

In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale per valutazione negativa o per mancata presentazione della domanda di riconoscimento della progressione economica per due tornate di valutazione consecutive, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori, di cui all'articolo 9 della Legge n. 240/2010.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato con la domanda di attribuzione dello scatto sono raccolti presso l'Area Risorse Umane – Settore Stato Giuridico ed Economico Personale Docente e trattati anche presso banche dati automatizzate, opportunamente predisposte in sicurezza, per le finalità di gestione della procedura di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione della progressione economica.



In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento europeo n. 679/2016 presso il Responsabile della Protezione Dati di Ateneo agli indirizzi e-mail responsabileprotezionedati@uniroma1.it e PEC rdp@cert.uniroma1.it

Le informazioni sul trattamento dei dati personali conferiti per partecipare alla procedura di selezione sono disponibili alla pagina web <https://www.uniroma1.it/pagina/privacy>

Art. 10

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento oggetto del bando è il Dott. Giuseppe Montesarchio - Settore Stato Giuridico ed Economico Personale Docente - Piazzale A. Moro, 5 - 00185 Roma - Tel. 06/49912330 – e-mail giuseppe.montesarchio@uniroma1.it

Art. 11

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio al Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato consultabile al link https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/regolamento_scatti_stipendiali_2023-web.pdf

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

F.to digitalmente

IL PRORETTORE VICARIO

Avverso il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso e il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.